



Elezioni politiche 2018

Il sistema elettorale introdotto dalla nuova legge 3 novembre 2017, n.165

La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" delinea un sistema elettorale "misto", con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinomiale.

L'assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinomiale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.

Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l'assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero.

Modalità di espressione del voto

Il seggio consegna all'elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato (sempreché l'elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici.

Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinomiale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.

I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinomiale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:

- a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
- b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.





Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinomiale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

Il "tagliando antifrode"

Le nuove schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "tagliando antifrode" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna (art.31, comma 6, e art.58 del d.P.R. n.361/57, come sostituito dall'art.1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017).

Da "Eligendo" – Il portale delle elezioni del Ministero dell'Interno

